



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020)

N° 233 del 05/08/2021

Oggetto: convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO per attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Veronica Margelli <i>Veronica Ceccoli</i>
	Estensore	Veronica Margelli <i>Veronica Ceccoli</i>
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal

120 AGO, 2021

Pubblicato a norma di Legge il

5 AGO, 2021

Inviato al Collegio Sindacale il

5 AGO, 2021

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

FAG n. 1 DECBELA N° 233 DEL 05/08/2021

Visti/e:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;

Richiamate:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 15, comma 1, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- la Legge del 24 febbraio 2005, n. 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale", in particolare l'art. 9, secondo il quale le aziende e gli enti del servizio sanitario regionali concorrono nella specificità propria del ruolo e dei compiti, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso una programmazione di area vasta;
- le Linee Guida elaborate dal Ministero della Sanità (G.U. n. 88 del 1° giugno 1996 e giugno 2000) concernenti l'azione programmata "Prevenzione e cura delle malattie oncologiche" nelle quali si precisano le modalità di realizzazione di programmi regionali di screening in riferimento a fasce di età interessate, procedure operative e valutazione in continuo dei risultati;
- la Legge regionale della Toscana n. 40/2005, art. 8, che prevede il ricorso all'intesa e agli accordi interaziendali quali strumenti finalizzati a rendere operativi, in una logica di rete, gli indirizzi regionali e di area vasta;
- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 che riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale toscano per l'attività di screening;
- la Legge Regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005", con la quale le ex Aziende Sanitarie territoriali di Pistoia Prato, Empoli e Firenze sono confluite nell'Azienda USL Toscana Centro che ne è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- le Aziende del Servizio sanitario regionale toscano sono da tempo impegnate a perseguire i propri obiettivi istituzionali assumendo la rete regionale quale ambito in cui realizzare modelli di integrazione idonei sia a ottimizzare l'utilizzo delle pubbliche risorse, sia ad implementare offerte di servizi di alta specializzazione;
- ISPRO:
 - a) ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
 - b) ha come missione l'organizzazione, l'esecuzione e il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening oncologici istituzionali promuovendo la centralizzazione delle stesse, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 74/2017;

- c) è stato individuato quale apparato tecnico-amministrativo dell'Osservatorio Nazionale Screening (ONS), organo tecnico individuato dal Ministero della Salute a supporto delle regioni per l'attività dei programmi di screening oncologici e del Ministero stesso, per il monitoraggio e la valutazione dei programmi medesimi;
- d) è sede del Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica che:
 - ha assunto il ruolo di laboratorio centralizzato in regione Toscana per lo screening del cancro del collo dell'utero, al fine di garantire i massimi standard di qualità nell'esecuzione dei test, ottimizzando i volumi di attività e i costi di esercizio;
 - oltre agli esami di screening, effettua la lettura dei preparati di citologia vaginale ed extravaginale;
- e) è sede del Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione oncologica (CRRPO) che esercita una funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della regione Toscana per l'attività aziendale dei programmi di screening, come da DGRT n. 1359/96;
- f) tramite l'attività del CRRPO, svolge funzione di monitoraggio e controllo di qualità dei programmi di screening oncologico (DGRT n. 1342/2004), oltre a fornire interventi di carattere integrativo alle Aziende Sanitarie, laddove vi siano criticità di effettuazione delle prestazioni di screening individuando con esse modalità e criteri tali da garantire il pieno adempimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
- g) ha svolto, prima come CSPO, poi ISPO, e svolge attualmente in collaborazione con i presidi sanitari dell'ex ASF ed oggi con quelli dell'attuale ambito fiorentino AUSLTC, le attività di seguito elencate, garantendo un'adeguata copertura e il monitoraggio continuo dei risultati ottenuti:
 - screening mammografico per i tumori della mammella;
 - screening cervicale per i tumori della cervice uterina;
 - screening coloretale con ricerca del sangue occulto nelle feci;

Ricordato che:

- ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro hanno instaurato negli anni accordi di collaborazione per il perseguimento delle reciproche finalità istituzionali, alcuni dei quali attualmente in corso, confermando di fatto, la proficua collaborazione intercorsa tenuto conto degli obiettivi e dei risultati raggiunti;
- dal 1998, l'ex Azienda Sanitaria di Firenze (ASF), oggi Azienda USL Toscana Centro e il disciolto CSPO, prima ISPO, ora ISPRO, hanno stipulato convenzioni riguardanti l'attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico, al fine di regolamentare i reciproci rapporti economici ed organizzativi;
- l'ultima convenzione sottoscritta tra l'ex ASF e il disciolto CSPO, in data 28 febbraio 2005 e scaduta in data 31 dicembre 2006, è stata prorogata tramite corrispondenza formale tra le parti fino al 30 marzo 2007;
- di fatto la collaborazione tra i due Enti, prevista per le attività della sopra citata convenzione, è proseguita negli anni pur in assenza di apposito accordo contrattuale, in virtù dei proficui e positivi rapporti consolidati tra le parti, al fine di garantire l'attività di cui trattasi, tenuto conto della programmazione regionale che prevede l'effettuazione di programmi di screening oncologico per i tumori della mammella, della cervice uterina e per i tumori del colon-retto;
- l'AUSLTC ha continuato, in virtù dei rapporti collaborativi instaurati negli anni tra le parti, a garantire le consulenze diagnostico-oncologiche tramite il proprio personale medico;
- da anni è in essere un rapporto di collaborazione dell'Istituto con l'Azienda per la lettura dei preparati citologici, in particolare liquidi delle cavità sierose e/o ago aspirati di vari organi, inviati dai Presidi Ospedalieri dell'Azienda;

Considerato che:

- il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 ha previsto, a livello di prevenzione secondaria, il pieno mantenimento dei LEA con valori di estensione superiori al 90% e l'implementazione del test HPV primario su tutto il territorio regionale;
- è comune interesse delle parti:
 - integrare le proprie attività di diagnosi al fine di migliorare la qualità professionale di reciproca competenza e assicurare una continuità assistenziale dalla prevenzione all'eventuale successivo percorso diagnostico - terapeutico;
 - ottimizzare i percorsi sanitari, organizzativi ed economici, con la finalità di rispondere al meglio agli obiettivi di prevenzione e di assistenza, garantendo la contempo la razionalizzazione dei costi per il SSR;

Rilevata la necessità di entrambe le parti di procedere alla regolamentazione dei rapporti di collaborazione riguardanti l'attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico tramite apposito accordo convenzionale;

Dato atto che:

- ISPRO ha trasmesso all'Azienda USL Toscana Centro una proposta di accordo come da comunicazione PEC del 4 agosto 2021;

Preso atto che:

- l'Azienda USL Toscana Centro, con comunicazione PEC del 5 agosto 2021 agli atti dell'ufficio scrivente, ha accettato la proposta di accordo di cui sopra;
- al termine delle trattative intercorse tra i due Enti, è stata quindi raggiunta una intesa formalizzata nell'Accordo di cui all'Allegato Lettera "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che:

- la parti hanno concordato che l'Accordo di cui all'allegato Lettera "A" avrà decorrenza dall'apposizione dell'ultima firma digitale ed avrà validità quinquennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori 5 anni, fermo restando che, nelle more della sottoscrizione dell'accordo, sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra gli Enti con decorrenza dal 1° gennaio 2021, che saranno quindi disciplinati secondo quanto previsto nell'atto sopra richiamato;
- ISPRO si impegna a garantire la gestione di programmi di screening del tumore della cervice uterina, del tumore della mammella e del colon-retto per i residenti e domiciliati dei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale di Firenze dell'Azienda USL Toscana Centro, nonché le attività di consulenza oncologica;
- l'AUSLTC si impegna a far gestire da ISPRO, per i residenti e domiciliati dei Comuni rientranti nell'ambito territoriale fiorentino dell'Azienda, tutte le prestazioni di screening previste dai protocolli operativi e di follow-up;

Tenuto conto che:

- la valorizzazione delle prestazioni erogate da ISPRO in favore dell'Azienda tengono conto che i percorsi di screening sono attività organizzativamente complesse e non sono riconducibili quindi, all'erogazione delle singole prestazioni sanitarie;
- ISPRO, con nota Prot. 1104 del 15 marzo 2021, ha prospettato alla Regione Toscana l'avvio di un processo finalizzato alla formalizzazione di un nuovo sistema di tariffe strutturate non per prestazione, ma per singolo percorso di screening;
- le parti concordano che gli screening istituzionali non possono essere ricondotti ad un "pacchetto di prestazioni", ma rappresentano un complesso "profilo di assistenza";
- le tariffe per percorsi di screening che l'Azienda si impegna a corrispondere ad ISPRO per ogni rispondente (prestazione di screening di I livello) sono così articolate:

FAG. N.4 DELIBERA N° 233 DEL 05/08/2021

- € 65,33 per lo screening mammografico;
 - € 30,13 per lo screening coloretale;
 - € 33,66 per lo screening cervicale con test primario pap test;
 - € 8,48 per lo screening cervicale con test primario HPV oltre al costo del test HPV di € 14,69 che avviene attraverso meccanismo di compensazione centralizzata regionale (ex D.G.R.T. n. 875/2016 codice catalogo 7157);
- i suddetti importi, ad oggi non complessivamente stimabili tenuto conto della variabilità connessa al numero effettivo dei rispondenti per singolo percorso di screening, saranno imputati nel bilancio di esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3A020102010201 "Altre prestazioni sanitarie ASAV istituzionali";

Precisato altresì che:

- l'Azienda:
- assicurerà, tramite proprio personale medico dirigente, la consulenza per l'attività di diagnosi precoce del tumore della mammella e di follow - up delle donne operate, in collaborazione con i medici ISPRO;
 - fornirà direttamente ad ISPRO, le risorse per effettuare l'accettazione delle donne sulle Unità Mobili nell'ambito dello screening mammografico per i tumori della mammella;
 - rimborserà ad ISPRO i costi a suo carico, ma sostenuti direttamente dall'Istituto, dietro autorizzazione scritta della medesima;
- ISPRO:
- collabora, per conto dell'Azienda, alle attività di citoassistenza e di lettura degli esami citologici concordate tra le parti, che saranno rimborsate dalla medesima all'Istituto agli importi previsti dal nomenclatore regionale per le prestazioni erogate (come da allegato 1 dell'Accordo sopra richiamato) e alle tariffe orarie di consulenza per personale dirigente medico/biologo e personale dirigente medico/biologo direttore di struttura complessa di cui sopra per le attività di citoassistenza presso i presidi dell'Azienda;
 - ha individuato i seguenti referenti per ciascuna attività:
 - a) Dr.ssa Paola Mantellini, Direttore S.C. Screening e Prevenzione Secondaria per lo screening organizzato;
 - b) Dr. Beniamino Brancato per l'attività di consulenza per le donne operate al tumore al seno;
 - c) Dr.ssa Cristina Sani, Direttore f.f. S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione della convenzione per attività di screening oncologico e consulenza diagnostica in ambito oncologico tra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro di cui all'Allegato Lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, autorizzandone la stipula, la convenzione tra ISPRO e l'Azienda USL Toscana Centro, di cui all'Allegato Lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'attività di screening oncologico per l'ambito fiorentino e di consulenza diagnostica in ambito oncologico;
- 2) di rilevare che l'Azienda si impegna a corrispondere ad ISPRO per ogni rispondente (prestazione di screening di I livello):
 - € 65,33 per lo screening mammografico;
 - € 30,13 per lo screening coloretale;
 - € 33,66 per lo screening cervicale con test primario pap test;


- € 8,48 per lo screening cervicale con test primario HPV oltre al costo del test HPV di € 14,69 che avviene attraverso meccanismo di compensazione centralizzata regionale (ex D.G.R.T. n. 875/2016 codice catalogo 7157);

3) di imputare i suddetti importi, ad oggi non complessivamente stimabili tenuto conto della variabilità connessa al numero effettivo dei rispondenti per singolo percorso di screening, nel bilancio di esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3A020102010201 "Altre prestazioni sanitarie ASAV istituzionali;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 agosto 2005.



**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)



**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO f.f.**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A" Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e ISPRO
per attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica
in ambito oncologico

n. pagine 46

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

S.C. Senologia Clinica

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (AUSLTC) E L'ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA (ISPRO) DI FIRENZE PER ATTIVITA' DI SCREENING ONCOLOGICO E DI CONSULENZA DIAGNOSTICA IN AMBITO ONCOLOGICO

INDICE

ART. 1 – Premessa

ART. 2 – Oggetto della Convenzione

Capitolo I: Attività di screening oncologico

ART. 3 - programmazione;

ART. 4 - attività di screening;

ART. 5 - svolgimento attività;

ART. 6 – altre prestazioni –domicilio sanitario;

ART. 7- adempimenti;

ART. 8 - tariffe e fatturazione attività di screening;

Capitolo II: Attività di consulenza diagnostica in ambito oncologico

ART. 9 - attività di consulenza: ambulatori di follow up;

ART. 10 - tariffe attività di consulenza;

ART. 11 - attività in ambito oncologico: esami citologici e citoassistenza;

ART. 12 – fatturazione Attività di consulenza diagnostica in ambito oncologico;

Capitolo III: Disposizioni generali

ART. 13 - disposizioni sul trattamento dei dati personali;

ART. 14 - trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica e studio;

ART. 15- responsabilità civile;

ART. 16- decorrenza, durata, disdetta, rinnovo, proroga;

ART. 17 - inadempienze, sospensione, risoluzione;

ART. 18 - comunicazione - referenti

ART. 19 - foro competente;

ART. 20 – spese.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro – AUSL TC, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona della Dr.ssa Rita Bonciani, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del

_____;

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica- ISPRO, di seguito denominato "Istituto", codice fiscale 94158910482 e partita IVA n. 05872050488, nella persona del Direttore Generale Prof. Gianni Amunni, di cui al Decreto del Presidente G.R.T. n. 177 del 16.12.2016, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dello stesso ISPRO ed insieme di seguito denominate "parti"

Premesso che

- la Legge Regionale 17 dicembre 2017 n. 74 ha istituito ISPRO, subentrato, a decorrere dall'1.1.2018, all'Istituto per la Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), il quale, a sua volta, era subentrato, dal 1.7.2008, al Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO), dal 30.05.2008 in liquidazione;
- con Legge Regionale n. 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale.

Modifiche alla Legge Regionale 40/2005", le ex Aziende Sanitarie territoriali di Pistoia, Prato, Empoli e Firenze sono confluite nell'Azienda USL Toscana Centro (AUSLTC), che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi;

- dal 1998 l'ex Azienda Sanitaria territoriale di Firenze (ASF) e il disciolto CSPO hanno stipulato convenzioni riguardanti l'attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico, al fine di definirne i rapporti economici e organizzativi;

- l'ultima convenzione sottoscritta tra l'ex ASF e il disciolto CSPO, in data 28.02.2005 e scaduta in data 31.12.2006, è stata prorogata con lettera del 18.1.2007 fino al 30.03.2007;

- di fatto la collaborazione prevista dalla citata convenzione è proseguita senza interruzione sino alla data odierna, sia per l'ex ISPO che per l'attuale ISPRO, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l'attività di cui trattasi;

- il disciolto CSPO, poi ISPO ed oggi ISPRO ha svolto e svolge pertanto, in collaborazione con i presidi sanitari dell'ex ASF ed oggi con quelli dell'attuale ambito Fiorentino AUSLTC, con un'organizzazione efficiente tale da garantire un'adeguata copertura, un soddisfacente rapporto con l'utenza ed il monitoraggio in continuo dei risultati ottenuti, le seguenti attività di screening oncologico:

- screening mammografico per i tumori della mammella in tutti i Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC;
- screening cervicale per i tumori della cervice uterina in tutti i Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC;

- screening colorettales con ricerca del sangue occulto nelle feci per i Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC;
- L'Istituto, ai sensi della L.R.T. n. 74/2017, svolge fra le altre attività anche l'organizzazione, l'esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, promuovendo la centralizzazione delle stesse;
- la Regione Toscana ha attribuito a ISPO (oggi ISPRO) le funzioni di Centro di Riferimento Regionale per attività di Prevenzione Oncologica;
- la Regione Toscana ha individuato in ISPO (oggi ISPRO) il laboratorio per la centralizzazione regionale degli esami di screening cervicale HPV;
- la programmazione regionale prevede l'effettuazione di programmi di screening oncologico per i tumori della mammella, della cervice uterina e per i tumori del colon-retto;
- il Ministero della Sanità ha elaborato Linee Guida (G.U. n. 88 del 1° Giugno 1996 e Giugno 2000) concernenti l'azione programmata "Prevenzione e cura delle malattie oncologiche", nelle quali si precisa con chiarezza le modalità di realizzazione di programmi regionali di screening, in riferimento a fasce di età interessate, procedure operative e valutazione in continuo dei risultati;
- l'ex Azienda Sanitaria territoriale di Firenze, oggi parte della AUSL TC, ha continuato a garantire negli anni, prima al CSPO e successivamente a ISPO e oggi a ISPRO, le consulenze diagnostico-oncologiche tramite il proprio personale medico;
- da vari anni esiste un rapporto di collaborazione dell'Istituto con l'Azienda per la lettura dei preparati citologici, in particolare liquidi delle cavità sierose

e/o ago aspirati di vari organi, inviati dai Presidi Ospedalieri dell'Azienda;

- è comune interesse delle Parti integrare le proprie attività di diagnosi, al fine di migliorare la qualità professionale e assicurare una continuità assistenziale dalla prevenzione all'eventuale successivo percorso diagnostico-terapeutico ed assistenziale;

- da molti anni presso il CSPO, poi ISPO ed attualmente ISPRO, svolgono attività professionale medici qualificati per attività diagnostiche in ambito di prevenzione oncologica e si ritiene opportuno che ISPRO continui a rappresentare un punto di riferimento, mantenendo una proficua collaborazione con tutti i presidi sanitari specializzati del territorio;

- le parti concordano che gli screening istituzionali non possono essere ricondotti ad un "pacchetto di prestazioni" ma rappresentano piuttosto un complesso "profilo di assistenza" offerto ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio;

- è interesse di entrambe le parti ottimizzare i percorsi sanitari, organizzativi ed economici con l'obiettivo di rispondere al meglio agli obiettivi di prevenzione e di assistenza, garantendo al contempo la razionalizzazione dei costi per il SSR;

- il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2019 ha previsto, a livello di prevenzione secondaria, il pieno mantenimento del LEA con valori di estensione superiori al 90%, l'implementazione del test HPV primario su tutto il territorio regionale;

- l'Istituto con nota del 15.03.2021 Prot. n. 1104 ha rappresentato alla Regione Toscana i propri costi pieni di produzione necessari per l'erogazione dei percorsi per i 3 screening istituzionali svolti per l'Ambito Fiorentino

dell'AUSL TC chiedendo, al contempo, il riconoscimento di tali costi come tariffe per singolo percorso da inserire all'interno del nomenclatore regionale tariffario delle prestazioni;

Tenuto conto dei DGRT nn. 904 del 24/10/2011 e 1064 del 28.11.2011;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2 Oggetto della convenzione

L'ISPRO si impegna a garantire all'Azienda la gestione dei programmi di screening del tumore della cervice uterina, del tumore della mammella e del tumore del colon retto per i residenti e domiciliati (DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n. 15 - Allegato 1 Livello F8) dei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale Firenze dell'Azienda Toscana Centro.

L'Azienda si impegna a far gestire da ISPRO, per i residenti e domiciliati dei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale Firenze dell'Azienda Toscana Centro, tutte le prestazioni di screening previste dai protocolli operativi e di follow-up.

E' inoltre prevista al Capitolo II della presente convenzione, la regolamentazione delle attività di consulenza, a sostegno dell'attività di diagnosi precoce del tumore della mammella e di follow up nelle donne operate, che saranno garantite da personale medico dell'Azienda, nonché le attività in ambito oncologico - citoassistenza ed esami citologici- che Ispro potrà garantire e svolgere su richiesta dell'Azienda.

CAPITOLO I: ATTIVITA' DI SCREENING ONCOLOGICO

Art. 3 Programmazione

La programmazione delle attività di screening oncologico, oggetto della presente convenzione, sarà concordata annualmente, entro il mese di gennaio, tra la Direzione Sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria di ISPRO. Il documento di programmazione risultante sarà inviato al Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale ed al Direttore SOS Screening dell'Azienda Usl TC.

La sperimentazione di altre eventuali attività di screening o l'estensione territoriale di quelle già oggetto di specifica convenzione saranno di volta in volta concordate fra le parti e saranno oggetto di ulteriori specifici atti convenzionali.

Art. 4 Attività di screening

Le attività di promozione e informazione ai cittadini, per la produzione e diffusione degli inviti e controlli delle adesioni sono in carico all'Azienda e demandate per l'effettivo svolgimento ad ISPRO.

In considerazione delle finalità istituzionali perseguite, ISPRO sarà responsabile delle informazioni di carattere medico-sanitario somministrate agli interessati previa condivisione dei contenuti con l'Azienda.

L'Azienda, quale Titolare del trattamento nell'ambito dei programmi di screening, sarà responsabile delle informazioni sul trattamento dei dati personali degli interessati mediante adeguata documentazione che verrà inoltrata a questi ultimi, nel rispetto del primo paragrafo del presente articolo, da parte di ISPRO, quale Responsabile del trattamento.

Ai fini dell'adeguata ed esaustiva valutazione delle performance cliniche dei tre programmi di screening oncologico attivi sul territorio, in funzione del debito informativo regionale e nazionale e alla periodica valutazione di impatto del programma sulla salute dei cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC, l'Azienda si impegna a rendere disponibile il flusso aziendale relativo alle schede di dimissione ospedaliera, alle schede delle prestazioni ambulatoriali, ai referti di anatomia-patologica ed eventuale altra documentazione sanitaria pertinente alle disposizioni nazionali in materia, alla DGRT 1589/19 e al Regolamento di accreditamento regionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D.Lgs 196/2003 e s.m.i.), e nel rispetto delle procedure di sicurezza per la trasmissione dei dati messe in atto e condivise con ESTAR ICT. Infine, dato che a partire dal 2021 faranno il loro ingresso nello screening le coorti delle vaccinate contro il virus HPV in fase prepuberale, ASL TC ed ISPRO, con il supporto di ESTAR ICT, si impegnano a condividere modalità di incrocio fra archivi screening e archivi vaccinali che, nel rispetto della normativa di cui sopra, permettano di discriminare le vaccinate dalle non vaccinate e di attivare conseguentemente percorsi di screening personalizzato e di promozione della vaccinazione anti HPV.

ISPRO si obbliga a trattare i dati sanitari con tecniche di cifratura o di pseudonimizzazione mediante il Codice Universale Regionale (CUR) o altre soluzioni che, considerato il volume dei dati e dei campioni trattati, li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è

autorizzato ad accedervi e permettano di identificare gli interessi solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato.

Art. 5 Svolgimento attività

L'effettuazione dei test di screening previsti dal programma seguirà l'attività come di seguito dettagliata, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, così come meglio specificato nel successivo articolo 13 della presente convenzione e con l'indicazione specifica del ruolo, anche in concorso tra loro, delle parti.

La stampa e l'acquisto dei depliant informativi regionali saranno in carico all'Azienda. L'Azienda, secondo le indicazioni di ISPRO, si farà carico dei costi della stampa e dell'acquisto dei dépliant informativi regionali che saranno messi a disposizione di ISPRO per l'inserimento quale allegato alla lettera di invito e di sollecito ai test di screening previsti dal programma.

5.1. screening cervicale per i tumori del collo dell'utero (HPV e Pap test)

> Predisposizione e invio degli inviti e relativi solleciti da parte di ISPRO a tutta la popolazione target residente nei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC ad intervallo triennale per le donne di 25-33 anni invitate a Pap test e quinquennale per le donne di 34-64 anni invitate a test HPV.

Anche le donne con domicilio sanitario in età 25-64 che non abbiano effettuato il Pap test negli ultimi 34 mesi e il test HPV negli ultimi 52 mesi, hanno diritto al test di screening con esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in accordo le vigenti raccomandazioni regionali e nazionali

(Legge Finanziaria 28/12/2001 n.448 e DPCM del 12.01.17).

> L'acquisto dei dispositivi di prelievo saranno a cura e in carico all'Azienda per i test eseguiti presso i presidi aziendali;

> L'esecuzione dei prelievi cervicali di primo livello viene svolta anche presso la sede di ISPRO (nella misura media del 10%), presso i presidi territoriali dei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC (secondo modalità operative che saranno rispettose dei criteri di sicurezza indicati dai Servizi di Prevenzione e Protezione) e da parte di ginecologi libero-professionisti aderenti al programma di screening, ciascuno con oneri a proprio carico. Per quanto riguarda l'erogazione dei prelievi nei presidi territoriali dei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC, ai fini dello snellimento delle procedure di accettazione, della minimizzazione del rischio clinico dovuta alla riduzione delle fasi di lavoro manuali e della progressiva riduzione del supporto cartaceo, saranno messe in atto, sulla base di una progettazione condivisa da AUSLTC, ISPRO ed ESTAR, modalità informatiche che consentiranno l'accettazione dei campioni presso i punti prelievo su una piattaforma informatica nel rispetto dei principi by design e by default, tra le due parti.

> L'Azienda si impegna a garantire la conservazione, dei prelievi effettuati presso i propri presidi territoriali, in ambienti e contenitori idonei e al trasporto e consegna degli stessi al Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica di ISPRO, secondo la procedura n. DLAB01 della ASL TC. Sarà definita una istruzione operativa condivisa tra le parti, da redigere entro 3 mesi -dalla sottoscrizione del presente atto.

> ISPRO si impegna a garantire la processazione e la lettura dei test HPV e

dei Pap test di screening e di Triage presso il Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, nonché l'invio delle risposte negative direttamente al domicilio delle donne nel rispetto degli standard previsti a livello regionale e nazionale.

> In qualità di servizio di riferimento per il 2° livello, ISPRO provvede alla gestione dei richiami, all'esecuzione degli approfondimenti diagnostici necessari, comprensivi degli eventuali referti cito/istologici e test HPV, all'esecuzione del follow-up periodico delle donne con lesioni accertate allo screening, secondo protocolli condivisi su base regionale e nazionale e con procedure concordate con il Responsabile Clinico designato dall'Azienda.

La gestione delle donne indirizzate a trattamento conservativo (conizzazione), e quelle con disabilità grave o situazione cliniche particolari, così come il percorso latex free di colposcopia, sono in carico all'Azienda, attraverso procedure e modalità di continuità assistenziale concordate tra Responsabile Clinico designato dall'Azienda e il Referente del secondo livello screening cervicale di ISPRO.

> ISPRO provvede all'effettuazione dei controlli di qualità delle varie fasi del programma (partecipazione, prelievo, lettura, approfondimenti e trattamento) secondo le indicazioni stabilite in sede nazionale (GISCI, ONS) ed alla valutazione degli indicatori di performance clinico organizzativa in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali (DGRT 1589/19 e la valutazione delle performance per debito informativo verso il MeS) e al regolamento di accreditamento regionale, con produzione di appositi rapporti alle scadenze prefissate per il debito informativo regionale e nazionale.

5.2. screening mammografico per i tumori della mammella

> Predisposizione e invio da parte di ISPRO degli inviti e relativi solleciti a tutta la popolazione target (donne in età fra 45 e 74 anni) residente nei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell' AUSL TC, entro l'intervallo di un anno per le donne di età compresa tra i 45 ed i 49 anni e di due anni per le donne di età superiore ai 50 anni, con estensione fino a 74 anni per le rispondenti all'ultimo round di screening (previsto alla scadenza del 69° anno di età).

Hanno diritto al test di screening in regime di gratuità le donne domiciliate sanitarie di età compresa tra i 45-49 anni che non hanno effettuato una mammografia di screening nei 10 mesi precedenti e di età compresa fra 50-74 anni che non hanno effettuato una mammografia di screening nei 22 mesi precedenti (Legge Finanziaria 28/12/2001 n.448, DPCM del 12.01.17).

> ISPRO effettua l'esecuzione degli esami mammografici, presso i suoi ambulatori, presso i Servizi di Radiologia dei Comuni dell'ambito Fiorentino dell'AUSL TC, (secondo modalità operative che saranno rispettose dei criteri di sicurezza indicati dai Servizi di Prevenzione e Protezione) nonché con utilizzo di Unità mobili appositamente attrezzate periodicamente ubicati nei Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC interessati dal programma.

L'Azienda si farà carico, segnalando ad Ispro l'ufficio/il professionista di riferimento esclusivamente per i Comuni e le zone interessate dall'utilizzo delle Unità Mobili Mammografiche, di individuare, in collaborazione con il personale di ISPRO, le postazioni per l'installazione delle Unità Mobili, preferibilmente presso i servizi di radiologia o di altre strutture sanitarie aziendali, e di ottenere eventualmente i relativi permessi per l'occupazione di suolo pubblico e le ordinanze per i divieti di sosta nonché dell'

allacciamento e della fornitura di energia elettrica per le stesse.

Sono a carico di ISPRO tutti gli oneri afferenti al trasferimento, messa in opera, manutenzione e pulizia delle unità mobili.

E' sotto l'esclusiva responsabilità di ISPRO l'organizzazione della fase di accettazione delle donne che usufruiscono del servizio con le Unità Mobili. Le risorse per effettuare l'accettazione saranno fornite direttamente dalla AUSL TC.

E' a carico esclusivo di ISPRO lo svolgimento, con personale proprio, dell'attività tecnico-sanitaria, sia in occasione delle sedute organizzate con i mezzi mobili che delle sedute organizzate presso i Servizi di Radiologia dei Comuni dell'ambito Fiorentino dell'AUSL TC.

> Doppia lettura dei radiogrammi da parte dei medici radiologi di ISPRO e invio delle risposte a domicilio delle donne, nel rispetto degli standard previsti a livello regionale e nazionale.

> In qualità di servizio di riferimento per il 2° livello, ISPRO provvede al richiamo e alla gestione dei soggetti risultati positivi al test, con l'esecuzione, presso i propri ambulatori, degli approfondimenti diagnostici necessari, compresi gli eventuali ago-aspirati e prelievi e conseguenti referti istologici, secondo protocolli condivisi su base regionale e nazionale e con procedure concordate con il Responsabile clinico designato dall'Azienda.

La gestione delle donne indirizzate a trattamento chirurgico, avverrà secondo procedure e modalità di continuità assistenziale, in linea con i percorsi attivati nelle Breast Unit di riferimento, concordate dal Responsabile Clinico designato dall'Azienda e dal Responsabile della S.S. Senologia di Screening di ISPRO.

L'Azienda fornirà la propria collaborazione, previa definizione di appositi atti con relativa definizione degli importi economici, in termini di supporto anestesiologicalo, qualora si renda necessaria l'attivazione di ambulatori di 3° livello con esecuzione di esami radiologici contrastografici.

> ISPRO provvede all'effettuazione dei controlli di qualità delle varie fasi del programma (partecipazione, lettura, approfondimenti e trattamento) secondo le indicazioni stabilite in sede nazionale (GISMa, ONS) e alla valutazione degli indicatori di performance clinico-organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali (DGRT 1589/19 e valutazione delle performance per debito informativo MeS) e al regolamento di accreditamento regionale, con produzione di appositi rapporti alle scadenze prefissate per il debito informativo regionale e nazionale.

5.3. screening colon rettale con ricerca del sangue occulto nelle feci

> Predisposizione e invio da parte di ISPRO, degli inviti e relativi solleciti alla popolazione target (con età compresa tra 50 e 70 anni) residente nei comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC ad intervallo biennale.

Hanno diritto al test di screening in regime di gratuità gli utenti domiciliati sanitari di età compresa tra i 50 ed i 70 anni che non hanno effettuato una test di screening nei 22 mesi precedenti (Legge Finanziaria 28/12/2001 n.448 e DPCM del 12.01.17).

> ISPRO si impegna a garantire la fornitura della provetta per la raccolta del campione e le relative istruzioni alle sedi di consegna non aziendali (farmacie, associazioni di volontariato, etc.) con cui ha stipulato specifici accordi/protocolli d'intesa. Laddove necessario, saranno valutate e concordate

tra AUSLTC ed ISPRO procedure alternative di consegna del kit, quali ad esempio l'invio postale assieme alla lettera di invito assieme alle istruzioni con l'indicazione dei luoghi di riconsegna presso i Presidi aziendali di cui verrà data comunicazione ad ISPRO dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda.

La riconsegna dei campioni biologici da parte dei partecipanti allo screening dovrà avvenire esclusivamente presso i Presidi aziendali dell'Ausl TC, che si impegna a garantire la massima accessibilità dell'utenza per tutti i giorni di apertura dei Presidi aziendali. L'elenco dei Presidi sarà comunicato ad ISPRO da parte della Direzione Sanitaria dell'Azienda.

> La AUSL TC si impegna a garantire ai fini della minimizzazione del rischio clinico e della tracciabilità del campione, presso i punti di riconsegna aziendali la presa in carico presidiata dei campioni biologici, prevedendo eventualmente e sulla base di una progettazione condivisa da AUSLTC, ISPRO ed ESTAR/ICT, che tale presa in carico possa avvenire su una piattaforma informatica nel rispetto dei principi by design e by default, tra le due parti. La ASL TC si impegna altresì alla loro conservazione in contenitori refrigerati e il conseguente trasporto refrigerato del campione stesso al Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica di ISPRO secondo la procedura n. DLAB01 della ASL TC. Sarà definita una istruzione operativa condivisa tra le parti, da redigere entro 3 mesi -dalla sottoscrizione del presente atto.

Sarà oggetto di valutazione e di eventuale ulteriore protocollo di Intesa redatto da ISPRO l'estensione della riconsegna, con le stesse modalità di sopra, presso il privato no profit già individuato dalla ASL TC come punto di prelievo territoriale.

ISPRO si impegna a nominare formalmente quali sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 4, Reg. UE 2016/679, come specificato nell'atto di nomina allegato alla presente convenzione, -All.2, i soggetti terzi che hanno la disponibilità dei siti individuati quali sedi di riconsegna di cui al precedente paragrafo e per le relative attività.

> Processazione del test da parte del Laboratorio Regionale di Prevenzione oncologica di ISPRO e invio da parte di ISPRO delle risposte dei soggetti negativi al test a domicilio nel rispetto degli standard regionale e nazionali.

> In qualità di servizio di riferimento per il 2° livello, ISPRO provvede al richiamo ed alla gestione dei soggetti positivi al test e alla esecuzione, in collaborazione con i Servizi di Endoscopia dei Presidi Ospedalieri che insistono nell'Ambito Fiorentino, degli approfondimenti diagnostici fino al referto istologico, secondo protocolli condivisi su base regionale e nazionale e con procedure condivise con il Responsabile Clinico designato dall'Azienda.

L'Azienda collabora per l'esecuzione delle endoscopie di approfondimento presso il Servizio di Endoscopia di ISPRO, fornendo il supporto anestesiologicalo. Tale attività è disciplinata con apposito atto convenzionale sottoscritto da entrambe le parti.

La gestione dei soggetti inviati al trattamento chirurgico avverrà secondo procedure e modalità di continuità assistenziale, in linea con i percorsi attivati dai CORD, concordate dal Responsabile Clinico designato dall'Azienda e dal Referente del secondo livello screening coloretale di ISPRO.

> ISPRO provvede all'effettuazione dei controlli di qualità delle varie fasi del programma (partecipazione, lettura, analisi del campione, approfondimenti e trattamento) secondo le indicazioni stabilite in sede nazionale (GISCoR, ONS) e alla valutazione degli indicatori di performance clinico-organizzativa, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, regionali (DGRT 1589/19 e valutazione delle performance per debito informatico MeS) ed al regolamento di accreditamento regionale con produzione di appositi rapporti alle scadenze prefissate per il debito informativo regionale e nazionale.

Art. 6 Altre prestazioni – domicilio sanitario

Qualora si presenti presso i servizi di ISPRO, una persona che ha il domicilio sanitario presso i Comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC ed ha i requisiti per accedere gratuitamente all'erogazione degli screening, ISPRO è autorizzato ad effettuare in esenzione gli esami di prevenzione oncologica e relativi approfondimenti, in conformità con la Legge Finanziaria 2002 (28.12.2001 n. 448 e DPCM 22.01.17).

ISPRO si impegna a far sottoscrivere agli assistiti che rientrano nelle caratteristiche previste dalla citata legge finanziaria, una autocertificazione in cui dichiarano di non avere usufruito gratuitamente presso una struttura pubblica dell'esame richiesto nel periodo consentito dalla citata legge.

Tali prestazioni saranno poi fatturate direttamente all'Azienda.

ISPRO si impegna a garantire il rispetto delle misure in materia di protezione dei dati personali come disciplinate dal successivo articolo 13 e, in particolare, a somministrare le informazioni sul trattamento dei dati personali al primo contatto con l'interessato.

Art. 7 Adempimenti

ISPRO si impegna a produrre annualmente, per i programmi di screening attivati, specifici report che riportino gli indicatori di qualità delle varie fasi del programma secondo quanto definito a livello nazionale e/o regionale. Entro il 30 maggio ISPRO invia un rapporto dettagliato sull'attività dell'anno precedente contenente per ogni screening, riguardo all'estensione: i dati concernenti la popolazione bersaglio totale, la popolazione bersaglio dell'anno, la popolazione invitata, quella esclusa prima dell'invito, l'estensione aggiustata, l'estensione grezza; riguardo alla adesione: la popolazione invitata, gli inviti inesitati, gli esclusi dopo l'invito, le persone rispondenti, l'adesione grezza e l'adesione corretta.

Tali informazioni devono essere disaggregate per Zona-distretto/Società della Salute, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi per concorrere all'aumento della compliance nei confronti dei programmi.

Entro il 30 Novembre ISPRO invia alla Direzione dell'Azienda ed ai direttori delle strutture dell'Azienda quali la Rete Sanitaria Territoriale, la SOS Screening e Dipartimento Oncologico un rapporto dettagliato sull'attività dell'anno precedente contenente: i comuni indicatori di performance dei programmi di screening attivati, con il dettaglio dei quadri patologici riscontrati con diagnosi particolareggiata su base aziendale e, laddove plausibile da un punto di vista valutativo, di Zona- distretto.

ISPRO si impegna inoltre a trasmettere i dati relativi a informazioni cliniche per il monitoraggio dei profili di salute, per la rendicontazione LEA, e per finalità di ricerca da parte dell'Azienda, entro 30 giorni da motivata richiesta della Direzione dell'Azienda alla Direzione Sanitaria di ISPRO.

ISPRO si impegna ad inviare alla S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti pubblici e alla SOS Screening, il riepilogo trimestrale della prestazione di screening di I livello e II livello erogate ai residenti nell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC, risultanti dalla procedura informatizzata di registrazione ed inserite nel relativo flusso SPA-. Per consentire una verifica puntuale delle prestazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione delle fatture, i referenti amministrativi e informativi dell'ISPRO e dell'Azienda concorderanno le modalità di trasmissione e confronto, da riportare in una Nota Tecnica, da redigere entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e che verrà formalizzata mediante scambio di corrispondenza fra le Direzioni dei due Enti.

Il personale dell'Azienda potrà effettuare controlli, anche a campione, sugli screening erogati da ISPRO, che saranno verbalizzati.

L'Azienda provvede ad informare il personale dell'Istituto che accederà agli ambienti di lavoro dell'Azienda, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Azienda e l'Istituto collaborano per elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 del D.Lgs.81/08, prima dell'avvio della presente convenzione.

Art. 8 Tariffe e fatturazione attività di screening

La valorizzazione economica, contenuta nel presente articolo, riguarda l'attività svolta da ISPRO per gli assistiti residenti e domiciliati nei comuni dell'Ambito Fiorentino dell'AUSL TC per l'effettuazione degli screening oncologici, degli approfondimenti diagnostici necessari previsti dalle direttive

regionali, organizzazione degli screening (postalizzazione, gestione anagrafe e stampa inviti, servizio spostamento inviti, gestione operativa). Per le attività di screening, da fornire nel quinquennio di vigenza della presente convenzione, si concorda di assumere come obiettivo quello definito dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove si dichiara che gli screening oncologici organizzati sono Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto devono essere garantiti a tutti gli aventi diritto.

ISPRO dovrà garantire la qualità delle prestazioni erogate ed elencate nel presente articolo ed inoltre l'attività prevista in ottemperanza di eventuali nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione oncologica a copertura della popolazione target, previo accordo con l'Azienda.

La valorizzazione delle prestazioni erogate da ISPRO in favore dell'Azienda deve tenere conto che i percorsi di screening sono attività organizzativamente complesse che vanno ben oltre la semplice erogazione delle singole prestazioni sanitarie. Proprio per tale ragione ISPRO, con nota prot. 1104 del 15.3.2021 ad oggetto "Screening oncologici – proposta di definizione a livello regionale di tariffe per singolo percorso di screening istituzionale", ha prospettato alla Regione Toscana l'avvio di un processo finalizzato alla formalizzazione di un nuovo sistema di tariffe strutturate non per prestazione, ma per singolo percorso di screening. In attesa di vedere definitivamente formalizzato quanto richiesto nella nota sopra citata, le parti convengono di continuare ad applicare le attuali tariffe, già in essere per la ex-Azienda USL 10 di Firenze, che hanno regolato sino ad oggi i rapporti economici tra l'Azienda e ISPRO e che, analogamente alla proposta, sono articolate per

singolo percorso di screening.

Il pagamento dell'attività di screening sarà quindi a carico dell'Azienda per ogni rispondente (prestazione di screening di I livello) -nella misura di:

-Euro 65,33 per lo screening mammografico;

-Euro 30,13 per lo screening colorettaile;

-Euro 33,66 per lo screening cervicale con test primario pap test;

-Euro 8,48 per lo screening cervicale con test primario HPV oltre al costo del test HPV di euro 14,69 che avviene attraverso meccanismo di compensazione centralizzata regionale (ex D.G.R.T. n. 875/2016 codice catalogo 7157).

Preme sottolineare da entrambe le parti che tali valori risultano coerenti con una valutazione che tiene conto sia della valorizzazione delle singole prestazioni da nomenclatore ambulatoriale regionale, sia dello stimato controvalore delle attività gestionali ed organizzative relative ai percorsi di screening e contenute nelle loro diverse fasi operative così come descritte nei precedenti articoli.

Per il pagamento delle prestazioni, ISPRO emetterà nei confronti dell'AUSLTC una fattura elettronica con cadenza trimestrale, con eventuale conguaglio finale, calcolando l'importo sulla base dell'applicazione delle tariffe sopra indicate moltiplicate per il numero delle prestazioni di screening di I° livello effettuate per i rispondenti nel periodo di riferimento risultanti dalla procedura informatizzata di registrazione screening e dal relativo flusso SPA.

Le prestazioni di cui sopra sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72. La remunerazione del test HPV primario con pap test di triage avverrà, invece, attraverso il meccanismo di compensazione centralizzata regionale (DGR n.

875/2016 codice catalogo 7157.

Ai fini della fatturazione elettronica delle prestazioni il codice univoco ufficio dell'Azienda è C27NVZ. La fattura verrà posta in pagamento entro 60 giorni fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata da un prospetto riepilogativo dell'attività trimestrale oggetto di fatturazione.

Eventuali modifiche alla presente convenzione e delle esenzioni dal pagamento del ticket previste da nuove disposizioni nazionali e regionali, saranno recepite dalle parti con atto aggiuntivo, sottoscritto dai legali rappresentanti ed approvato con delibera del Direttore Generale.

Nell'ipotesi in cui durante il periodo di validità della presente convenzione Ispro riscontrasse significative variazioni dei costi sostenuti per l'erogazione degli screening rispetto ai valori sopraindicati, potrà richiedere all'Azienda tramite lettera PEC alla fine del terzo anno di vigenza della presente convenzione, eventuale revisione delle tariffe.

Il riconoscimento e l'eventuale applicazione di nuove tariffe dovrà essere concordata fra le parti e dovrà essere approvato per l'Azienda con delibera del Direttore Generale.

Per il rimborso di eventuali costi che sono a carico della Azienda USL Toscana Centro, ma che verranno sostenuti da ISPRO, dietro autorizzazione scritta dell'Azienda, l'Istituto emetterà un'unica fattura annuale completa di rendicontazione e documentazione a supporto, secondo il regime IVA proprio di tali costi.

CAPITOLO II: ATTIVITA' DI CONSULENZA DIAGNOSTICA IN AMBITO ONCOLOGICO

Art. 9 Attività di consulenza: ambulatori di follow up

A sostegno dell'attività di diagnosi precoce del tumore della mammella e di

follow up nelle donne operate, il personale medico dell'Azienda assicurerà l'attività ambulatoriale per i controlli di follow-up delle pazienti già operate, in collaborazione con i medici di ISPRO.

Le consulenze saranno svolte dal personale dirigente medico dell'Azienda in orario di servizio o, a seconda dei casi, fuori orario di servizio, tenuto conto delle esigenze e della programmazione del lavoro all'interno della Struttura Operativa di appartenenza. Nel caso che l'attività sia svolta dai medici dell'Azienda fuori orario di servizio, questa sarà effettuata esclusivamente dal personale che ha optato per l'esercizio della libera professione intramuraria e sarà oggetto di apposito atto di convenzione e relativa definizione degli importi economici.

Art. 10 Tariffe attività di consulenza

Le attività prestate dai medici dell'Azienda presso la struttura di ISPRO saranno tariffate con un compenso orario di € 85,70 per ciascuna ora o frazione di ora (successive alla prima ora) per un tempo superiore a 30 minuti lavorata o impiegata per raggiungere la sede dell'ISPRO da parte di dirigenti medici (ex I livello) e di € 87,90 per l'attività dei dirigenti medici con incarico di direttore di struttura complessa.

Il tempo di trasferimento tra le due sedi in andata e ritorno è predeterminato in un'ora complessivamente.

L'orario di servizio del personale di cui alla presente convenzione, sarà contabilizzato da ciascuna amministrazione con le modalità previste per il personale dipendente. Analogamente si provvederà con le collaborazioni assicurate dal personale di ISPRO alle attività dell'azienda.

Le tariffe sopraindicate potranno essere di revisione in accordo tra le parti a

seguito di variazioni del modello organizzativo.

Art. 11 Attività in ambito oncologico: esami citologici e citoassistenza

La collaborazione di ISPRO per conto dell'Azienda si riferisce alle attività elencate di seguito:

- attività di lettura di prelievi citologici vaginali ed extravaginali con i necessari completamenti diagnostici con immunocitochimica, come elencato nell'allegato 1 al presente atto;
- attività di citoassistenza (citologie on-site) per i prelievi eseguiti durante la broncoscopia (IBNA) o l'ecoendobroncoscopia (EBUS-TBNA) e per prelievi citologici eseguiti sotto guida radiologica (FNA tac guidati);
- attività di esame dei marcatori biomolecolari su materiale citologico.

L'Azienda rimborserà ad ISPRO, per l'attività di citoassistenza presso i presidi dell'Azienda, per ogni ora o frazione di ora (successive alla prima ora) per un tempo superiore a 30 minuti lavorata presso le sedi dell'Azienda o impiegata per raggiungere le sedi stesse:

- Euro 85,70 lorde per il personale dirigente medico e biologo;
- Euro 87,90 lorde per il personale dirigente medico e biologo direttore di struttura complessa.

Il tempo di trasferimento tra le due sedi in andata e ritorno è predeterminato complessivamente in un'ora. Il Presidio interessato terrà apposito registro presenze controfirmato dal Responsabile della Struttura.

ISPRO si impegna a fornire il referto della analisi citologica definitiva dei casi effettuati in genere entro 6 (sei) giorni lavorativi dal ricevimento del campione in ISPRO, con un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi in caso si rendano necessarie ulteriori indagini di immunocitochimica.

I trasporti dei campioni verso ISPRO avvengono a cura del servizio trasporti interni dell'Azienda. L'Azienda dovrà fornire al personale ISPRO locali adeguati e a norma per la preparazione ed effettuazione della colorazione rapida on site, il materiale e i reattivi per effettuare la colorazione, il microscopio per effettuare la lettura on site e quant'altro necessario, inclusi i DPI.

Articolo 12 –Fatturazione attività di consulenza diagnostica in ambito oncologico

La fatturazione delle prestazioni erogate sarà effettuata con cadenza trimestrale agli importi previsti dal nomenclatore regionale per le prestazioni erogate, come da allegato, ed alle tariffe orarie di cui all'art. precedente per le attività di citoassistenza. Il corrispettivo dovrà essere versato all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – Disposizioni sul trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente convenzione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'Azienda USL Toscana Centro quale Titolare del trattamento dei dati per le attività oggetto della presente convenzione nomina ISPRO Responsabile del trattamento dei dati giusto atto di nomina allegato 2) alla presente convenzione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le fasi del trattamento dei dati nelle attività di screening sono effettuate, come specificato nell'art. 5 della presente convenzione, da ISPRO

quale Responsabile del trattamento.

Come previsto dall'art. 5, comma 2, della L.R.T, n.74 del 14.12.2017 ISPRO avrà accesso alla banca dati "Anagrafe" dell'Azienda nel rispetto dei principi di minimizzazione, indispensabilità e pertinenza. L'accesso dovrà essere selezionato sulla base del target di assistiti individuati per ambito territoriale e per l'effettuazione di ciascuna attività di screening;a tal fine ISPRO fornisce all'Azienda l'elenco dei propri dipendenti autorizzati all'accesso garantendo la formale designazione di questi ultimi anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice, assicurando la specifica formazione in materia di trattamento dei dati personali. L'Azienda provvederà, con il supporto di ESTAR, alla creazione di profili personali fornendo credenziali di autenticazione riservate per ciascun dipendente di ISPRO.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR vengono predisposte dall'Azienda quale Titolare del trattamento e consegnate agli interessati da parte di ISPRO quale Responsabile nella fase di invito all'attività di screening o comunque al primo contatto con gli interessati.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica e studio

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 71/2017 per i trattamenti effettuati per finalità di ricerca scientifica e studio ISPRO si qualifica quale Titolare del trattamento impegnandosi al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. A tal fine si impegna a fornire specifiche informazioni sul trattamento dei dati agli interessati e acquisire, ove necessario, specifico consenso.

Come previsto dalla normativa citata, ISPRO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rilevare lo stato di salute attuale e pregresso e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Quanto appena evidenziato anche in relazione ai dati acquisiti da ISPRO nell'ambito delle attività svolte per i percorsi screening oggetto della presente convenzione ovvero per il trattamento effettuato sui dati e/o campioni raccolti nella sua attività di Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

A tal fine ISPRO si impegna a tenere indenne e a manlevare l'Azienda da ogni e qualsivoglia responsabilità inerente al trattamento dei dati per le finalità di ricerca scientifica e studio.

Art. 15 Responsabilità civile

La responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione è a carico dell'Azienda titolare della prestazione, fatto salvo diritto di rivalsa nei confronti di ISPRO e nei confronti dei sanitari coinvolti in caso di loro dolo o colpa grave.

Ferma restando l'assunzione di tale responsabilità, l'Azienda e ISPRO dichiarano che, all'atto della stipula della presente convenzione, non risultano

essere assicurate con nessuna Compagnia Assicuratrice in forza delle direttive regionali in materia, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n° 1203 del 21.12.2009.

Il personale di ISPRO che presta servizio nelle strutture dell'Azienda, durante l'espletamento dell'attività di cui al presente atto (citologie on site), ed il personale dell'Azienda che presta servizio nelle strutture di ISPRO, durante l'espletamento dell'attività di consulenza è assicurato da ISPRO e dall'Azienda secondo le norme di legge e le modalità previste per il loro restante personale in quanto l'attività rientra nei normali compiti, pur se svolta fuori della propria sede di servizio.

Gli operatori che, in applicazione della presente convenzione sono autorizzati a spostarsi con i mezzi pubblici sono assicurati durante gli spostamenti da un Ente all'altro a cura delle Aziende di rispettiva appartenenza.

Art. 16 Decorrenza, durata, disdetta, rinnovo, proroga

16.1 Decorrenza e durata

La presente convenzione produce effetti dall'ultima firma digitale e avrà durata - quinquennale (anni 5).

Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti intercorsi con decorrenza da 01/01/2021 secondo quanto previsto nel presente contratto.

Nell'ipotesi in cui durante il periodo di validità della presente convenzione la Regione Toscana procedesse all'aggiornamento delle attività di screening e prestazioni in materia di prevenzione oncologica da erogare alla popolazione, si procederà all'aggiornamento della tipologia con relativa valorizzazione economica delle prestazioni con patto aggiunto

sottoscritto dai legali rappresentanti, ed approvato per l'Azienda con delibera del Direttore Generale .

Ove tale aggiornamento comporti la variazione dei trattamenti dei dati personali, le parti si impegnano ad integrare per iscritto l'atto di nomina di cui all'allegato 2).

Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo di cui all'art. 18, e recepita con atto scritto.

16.2 Disdetta

La presente convenzione potrà essere oggetto di disdetta da una delle parti a mezzo di comunicazione scritta da inviare tramite PEC agli indirizzi indicati nell'art. 18 almeno 3 mesi prima della cessazione del rapporto.

In caso di disdetta ISPRO si impegna a garantire continuità al servizio per i pazienti dell'Azienda provenienti dallo screening alle stesse tariffe stabilite dalla presente convenzione.

16.3 Rinnovo

Alla scadenza naturale della convenzione, su richiesta dell'Azienda, la stessa potrà essere rinnovata, alle stesse condizioni, per ulteriori anni cinque qualora non sia intervenuta disdetta di una delle Parti da inviare a mezzo lettera a mezzo PEC, entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza della convenzione.

16.4 Proroga

È consentita altresì all'Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di 6 mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.

Art.17 Inadempienze, sospensione, risoluzione

17.1 Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti da inviare agli indirizzi PEC di cui all'art. 18.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata tramite posta certificata. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze.

17.2 Sospensione

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti

17.3 Risoluzione

Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata.

Art. 18 Comunicazione – Referenti

Sono individuati referenti del presente contratto:

per l'Azienda Toscana Centro:

- per il livello di programmazione delle attività di screening oncologico, (per gli aspetti tecnico- professionali, azioni di verifica sulla corretta esecuzione e controllo della qualità delle prestazioni erogate, e la qualità del percorso il referente è _il Direttore -della S.O.S. Screening Dr.ssa Rosalba Guadagno

- per le attività di laboratorio e la consulenza diagnostica in ambito oncologico il Direttore del Presidio di erogazione nel caso di citoassistenza e il Direttore Attività Consultoriali, Dott.ssa Valeria Dubini per le prestazioni di citologia genitale extrascreening

- quali Responsabili Clinici dell'Azienda per i rispettivi screening in ambito Fiorentino:

Dott.ssa Valeria Dubini per i tumori della cervice,

Dott.ssa Francesca Martella per i tumori della Mammella;

Dr. Marco Scatizzi per i tumori del colon-retto.

- per la parte amministrativa Sig.ra Angela Colacicco

Per ISPRO:

- per lo screening organizzato, Direttore S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Dott.ssa Paola Mantellini

- per l'attività di consulenza per le donne operate di tumore al seno, Direttore S.C. Senologia Clinica, Dr. Beniamino Brancato

- per le attività di laboratorio e la consulenza diagnostica in ambito oncologico, Direttore f.f. Dr.ssa Cristina Sani

- per la parte amministrativa: Sig.ra Manola Turci

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia

unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi

pec:

- per l'Azienda Toscana Centro

convenzionisoggettipubblici.uslcentro@postacert.toscana.it

- per ISPRO:

ispro@postacert.toscana.it

Art. 19 Foro competente

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione sono devolute alla Magistratura ordinaria - Foro competente Firenze - ed è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 Spese

Il presente atto, sottoscritto digitalmente è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'allegato A. Le spese di bollo sono poste totalmente a carico dell'Azienda. L'Azienda provvederà ad assolvere il pagamento dell'imposta in modo virtuale ai sensi dell'art 15 del DPR 642/1972 come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze n. 104296 del 04.12.2015. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e il relativo onere farà carico alla parte interessata.

La presente convenzione consta di n. pagine. Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda UsI Toscana Centro

Il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni soggetti pubblici

Dr.ssa Rita Bonciani

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni

Allegato 1

Elenco prestazioni citologiche da Azienda TC a ISPRO

91.39.A ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO CONVENZIONALE APPARATO GENITALE

91.39.P ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO/ESFOLIATIVO SU STRATO SOTTILE NAS

91.39.B ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO CONVENZIONALE APPARATO RESPIRATORIO

Citologico espettorato

Citologico brushing

Citologico bronco lavaggio

Citologico BAL lavaggio bronco alveolare

91.39.C ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE APPARATO RESPIRATORIO

Agospirato transbronchiale

Agoaspirato transtoracico della provetta per la raccolta campione e le relative istruzioni

91.39.D -ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO CONVENZIONALE SIEROSE

Citologico versamento/lavaggio pleurico

Citologico versamento/lavaggio peritoneale

Citologico versamento/lavaggio pericardico

91.39.E - ESAME CITOLOGICO ESFOLIATIVO CONVENZIONALE APPARATO DIGERENTE

Citologico scraping cavo orale

Citologico brushing gastrico

Citologico brushing vie biliar

91.39.F- ES.CITOLOGICO DA AGOASPIRATO-CONVENZIONALE: APPARATO DIGERENTE

Citologico agoaspirato fegato

Citologico agoaspirato pancreas

Citologico agoaspirato NAS

91.39.G- ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE: ORGANI PROFONDI

Citologico agoaspirato Organi profondi

91.39.J -ES. CITOLOGICO ESFOLIATIVO - CONVENZIONALE: MAMMELLA

Citologico secrezione del capezzolo

91.39.K--ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE: MAMMELLA

Citologico agoaspirato Mammella (FNAC)

91.39.L

ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE: TESSUTO EMOPOIETICO

Agoaspirato linfonodale

91.39.M

ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE: LIQUOR
Citologico liquor

91.39.N

ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRATO CONVENZIONALE: TIROIDE
Citologico ago aspirato tiroide
citologico ago aspirato testa-collo

91.39.4

ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE (per
campione)
Citologico brushing vie urinarie
Citologico urinario

91.11.6

PAPILLOMA VIRUS [HPV] DNA-PCR QUALI/QUANTITATIVA [TAMPONE VAGINALE]

91.27.7

PAPILLOMA VIRUS [HPV] GENOTIPIZZAZIONE

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese, codice fiscale MRLPLA56H02G224R domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA",

E

l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, partita IVA n.05872050488, codice fiscale 94158910482, con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 Firenze, nella persona del Prof. Gianni Amunni nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 06/08/1954 in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede stessa, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- l' Azienda e ISPRO hanno sottoscritto in dataREP n.....del..... una convenzione avente ad oggetto attività di screening oncologico e di consulenza diagnostica in ambito oncologico;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;



- il Titolare ha affidato all'ISPRO (di seguito "Responsabile", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di come da contratto del _____ rep _____ che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- per i trattamenti effettuati per finalità di ricerca scientifica e studio Ispro , anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 71/2017, si qualifica quale Titolare del trattamento impegnandosi al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Per tali trattamenti non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente atto di nomina;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Azienda USL Toscana Centroc
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"),

l'Istituto per lo Studio , la Prevenzione e la Rete Oncologica RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alle attività di

- screening mammografico per i tumori della mammella,
- screening cervicale per i tumori della cervice uterina,
- screening con ricerca del sangue occulto nelle feci,
- attività di consulenza citologica in ambito oncologico: attività di lettura di prelievi citologici vaginali con i necessari completamenti diagnostici con



immunocitochimica, attività di citoassistenza (citologie on-site, TBNA, EBUS-TBNA), attività di esami dei marcatori biomolecolari su materiale citologico affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui alla citata convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno dell'Azienda;

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

¹

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al



sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [ovvero cancelli] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Qualora il sub Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l’elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di

quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell’incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all’interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione

Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato

con un preavviso di almeno 5(cinque) giorni da comunicare a mezzo P.e.c. al Responsabile.

Il Responsabile, su richiesta e nell'ambito delle attività di cui al comma precedente,

invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica

evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/contratto in

relazione alla specifica attività di trattamento oggetto di audit e/o di ispezione.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina. Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in



Azienda USL Toscana Centr
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li _____

p. Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

p. Istituto per lo Studio , la Prevenzione e la Rete Oncologica

Il Direttore Generale

Prof. Gianni Amunni